



Federazione Italiana Scherma

Viale Tiziano, 74
00196 Roma
www.federscherma.it

Provvedimento n. 22/2024

13 dicembre 2024

IL GIUDICE SPORTIVO

- letto il Referto Arbitrale (pervenuto presso questo ufficio in data 9/12/2024) redatto nei confronti di [REDACTED], nella qualità di atleta tesserato per la società [REDACTED] A.S.D., in occasione del prima Prova Gran Prix Joy of Moving, gara svolta il 7 dicembre 2024 in Ancona;
- ritualmente comunicato il provvedimento di fissazione della decisione, con PEC della Segreteria Federale;
- letta la memoria, tempestivamente depositata, a firma della madre dell'interessato con la quale, rinnovando le scuse già a suo tempo portate alla Direzione del Torneo, forniva una motivazione (che in questa sede si omette per evidenti motivi di privacy) per quanto accaduto;
- sentito telefonicamente l'arbitro Pieralisi;
- ritenuto che le circostanze dedotte dalla difesa sono sufficientemente documentate e che danno contezza dell'intenzione di eliminare le cause che hanno determinato le condotte incriminate;
- ritenuto che le condotte non hanno determinato rilevanti conseguenze;
- considerato che l'espulsione dalla competizione, in ogni caso, non appare sanzione proporzionata alla condotta contestata;

P.Q.M.

commina ad [REDACTED] la sanzione di 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi nella qualità di atleta, nella specialità fioretto, nella prima gara utile alla quale il tesserato ha diritto di partecipare. Manda alla Segreteria Federale per la comunicazione del presente provvedimento. Dispone che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito federale per esteso ex art. 61 R.d.G.

Avv. Gaspare Lo Schiavo